

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE
1ª (Affari costituzionali)
5ª (Bilancio)

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2012
46ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione

AZZOLLINI

indi del Presidente della 1ª Commissione

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea, per l'economia e le finanze Polillo e per l'interno Ruperto.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(3570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Riprende l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti, e dei nuovi emendamenti o riformulazioni i cui testi sono pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore PEGORER (PD) invita i proponenti al ritiro di tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9.

Il senatore TANCREDI (PdL) ritira gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.12, 9.0.13, 9.0.14, 9.0.15, 9.0.16, 9.0.17, 9.0.18, 9.0.19, 9.0.20, 9.0.21, 9.0.22, 9.0.3, 9.0.24, 9.0.25 e 9.0.27.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) insiste per la votazione degli emendamenti 9.0.11 e 9.0.26 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, non sono accolti.

Il PRESIDENTE dichiara improponibile l'emendamento 1.0.2.

Il relatore SARRO (PdL) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.0.1, mentre invita i rispettivi proponenti al ritiro degli emendamenti 10.0.2 e 10.0.3. Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento 10.0.4, sul quale il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) chiede di aggiungere la propria firma.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 e 10.0.1. Fatti propri dal senatore [BENEDETTI VALENTINI](#) (PdL), sono ritirati gli emendamenti 10.0.2 e 10.0.3, mentre l'emendamento 10.0.4, posto ai voti, risulta accolto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 10.1000.

Posti ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 11.1 e 11.2.

Il relatore [SARRO](#) (PdL) invita il proponente a riformulare l'emendamento 11.3 in un testo 2.

L'emendamento 11.3 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

L'emendamento 11. 4, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto. L'emendamento 11.5 è accantonato, mentre l'emendamento 11.6 è ritirato dal senatore [TANCREDI](#) (PdL).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.12 e 11.13. Gli emendamenti 11.9 e 11.11 sono ritirati, mentre l'emendamento 11.14 è accantonato.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle 19,50.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento 11.bis-0.2 è improponibile.

Il senatore [SARRO](#) (PdL), anche a nome dell'altro relatore Pegorer, invita a ritirare gli emendamenti 11.16 e 11.50; inoltre, si rimette alle Commissioni riunite per quanto riguarda gli emendamenti 11.22, 11.33, 11.34, 11.35, 11.36, 11.41, 11.43 e 11.46. Propone di accantonare l'emendamento 11.23 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 11.24. Sull'emendamento 11.29 esprime un parere favorevole, a condizione che il termine ivi previsto sia fissato al 19 dicembre 2012. Inoltre, si rimette alle Commissioni riunite anche sugli emendamenti 11.34, 11.35, 11.36, 11.37, 11.38 e 11.39, osservando come la materia sia più compiutamente affrontata dall'emendamento dei relatori 3.1001. Esprime parere favorevole anche sull'emendamento 11.51, a condizione che sia riformulato in un nuovo testo che circoscriva l'applicazione della norma ai termini processuali. Conseguentemente, invita i rispettivi proponenti al ritiro degli emendamenti 11.52, 11.53, 11.54, 11.55 e 11.56, di contenuto analogo all'emendamento 11.51. Sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 11 esprime un parere contrario, come pure sugli aggiuntivi 11.0.1 e 11.0.2, nonché sull'emendamento 11-bis.0.1.

Con il parere contrario dei relatori e del Governo, l'emendamento 11.15, posto in votazione, è respinto.

Il senatore [AGOSTINI](#) (PD) ritira l'emendamento 11.16. Gli emendamenti 11.17, 11.18, 11.19, 11.20 e 11.21, posti separatamente in votazione con il parere contrario dei relatori e del Governo, sono respinti.

Il sottosegretario POLILLO nota che l'emendamento 11.22 appare privo di adeguata copertura e pertanto invita a ritirarlo, preannunciando altrimenti un parere contrario.

Il presidente della Commissione bilancio [AZZOLLINI](#) conferma che l'emendamento 11.22 non appare coperto sotto il profilo finanziario.

Il relatore [SARRO](#) (PdL) prende atto di tale circostanza ed esprime un parere contrario sull'emendamento 11.22.

Il senatore [BARBOLINI](#) (PD) sottoscrive l'emendamento e lo ritira, dichiarando di convergere sulla proposta 11.43, di contenuto analogo, che reca la copertura finanziaria.

Gli emendamenti 11.23 e 11.24 sono accantonati.

Gli emendamenti 11.26, 11.27 e 11.28, posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il senatore [BARBOLINI](#) (PD), accogliendo l'invito dei relatori, riformula l'emendamento 11.29 in un nuovo testo.

L'emendamento 11.29 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è accolto. Conseguentemente, gli emendamenti 11.30, 11.31 e 11.32 risultano assorbiti.

Il sottosegretario POLILLO esprime un parere contrario sull'emendamento 11.33, per mancanza di un'adeguata copertura finanziaria.

La senatrice [BASTICO](#) (PD) sottolinea l'esiguità dell'onere, che può intendersi compatibile con lo stanziamento relativo alle spese rimodulabili indicato nella clausola di copertura.

Il senatore [BENEDETTI VALENTINI](#) (PdL), pur condividendo le finalità sociali dell'emendamento, ritiene che la copertura finanziaria non sia adeguata, in quanto penalizzerebbe la platea dei beneficiari. Chiede che si verifichi la capienza dello stanziamento.

Il senatore [DIVINA](#) (LNP), anche a nome degli altri senatori del suo Gruppo, sottoscrive l'emendamento 11.33.

Le Commissioni riunite convengono, quindi, di accantonare l'emendamento 11.33, nonché gli emendamenti che insistono sulla stessa materia 11.34, 11.35 e 11.36. Anche i successivi 11.37, 11.38 e 11.39 sono accantonati, mentre l'11.40, posto in votazione con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

L'emendamento 11.24, precedentemente accantonato, posto in votazione con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è accolto.

L'emendamento 11.25 risulta assorbito.

Il relatore [SARRO](#) (PdL) ritiene opportuno che sia verificata l'adeguatezza della copertura dell'emendamento 11.41.

Il sottosegretario POLILLO ritiene che la copertura sia inadeguata, in quanto riduce le dotazioni di parte corrente delle spese dei ministeri, che tradizionalmente sono state considerate intangibili. Pertanto, esprime un parere contrario.

Il senatore [MORANDO](#) (PD) rileva che la proposta, su cui hanno convenuto anche i proponenti dell'emendamento 11.22, può essere considerata, anche se per verificarne la

copertura si dovrebbe definire con maggiore precisione la platea dei beneficiari. In particolare, si dovrebbe limitare l'applicazione alle aziende localizzate nell'area del cosiddetto "cratere" e si dovrebbe precisare che la riduzione del fatturato - sempre possibile in un periodo di crisi economica come l'attuale - deve essere imputabile direttamente all'evento calamitoso.

Per tali ragioni propone di accantonare l'emendamento 11.41.

La senatrice [BASTICO](#) (PD) propone di accantonare anche l'emendamento 11.43.

Le Commissioni riunite convengono quindi di accantonare gli emendamenti 11.41 e 11.43. L'emendamento 11.42, posto in votazione con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto, come pure gli emendamenti 11.44 e 11.45.

Su proposta del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 11.46 è accantonato, al fine di verificare l'adeguatezza della copertura finanziaria.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 11.47, 11.48 e 11.49.

Il senatore [AGOSTINI](#) (PD) ritira l'emendamento 11.50.

Il senatore [ZANETTA](#) (Pdl) riformula l'emendamento 11.51 in un nuovo testo che recepisce il suggerimento dei relatori.

Sull'emendamento 11.51 (testo 2) i relatori esprimono un parere favorevole, mentre il sottosegretario POLILLO si rimette alle Commissioni riunite.

L'emendamento 11.51 (testo 2), posto in votazione, è accolto. Risultano assorbiti gli emendamenti 11.52, 11.53, 11.54, 11.55 e 11.56.

Posti separatamente in votazione con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 11.57 e 11.58, nonché gli aggiuntivi 11.0.1 e 11.0.2.

Anche l'emendamento 11-bis.0.1, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si riprende quindi la trattazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

I proponenti riformulano l'emendamento 1.12 in un testo 2, sul quale il relatore [SARRO](#) (Pdl) e il sottosegretario POLILLO esprimono un parere favorevole.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) ricorda che l'emendamento 1.12 è stato ritenuto privo di copertura finanziaria dalla Commissione bilancio. Chiede che la riformulazione sia sottoposta anch'essa al vaglio della Commissione bilancio per una verifica della copertura.

Il sottosegretario POLILLO precisa che la riformulazione, su cui il Governo ha espresso parere favorevole, tiene conto del rilievo espresso dalla Commissione bilancio sulla copertura del testo originario.

Il senatore [LEGNINI](#) (PD) chiede un chiarimento circa l'esatta platea degli enti beneficiari della norma, ossia se essa sia limitata ad una sola Regione ovvero a tutte quelle che si trovino in condizioni di squilibrio di bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che l'emendamento è espressamente rivolto a riconoscere il percorso di risanamento compiuto dalla Regione Campania, la quale ha inoltre posto in essere concrete azioni di razionalizzazione delle proprie strutture.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) obietta che l'emendamento, ove fosse approvato anche del successivo 3.97, può comportare l'effetto di destinare l'intero fondo - pari a 500 milioni di euro - a soli due enti, il Comune di Napoli e la Regione Campania, che da soli lo esaurirebbero.

Il senatore [AZZOLLINI](#), presidente della Commissione bilancio, ritiene necessario un approfondimento. Chiede, pertanto, di rinviare la votazione della proposta.

L'emendamento 1.12 (testo 2) resta quindi accantonato.

Il relatore [SARRO](#) (PdL) annuncia il parere favorevole dei relatori sull'emendamento 1.14, purché i presentatori accettino una riformulazione, volta a sostituire le parole "nel predetto termine" con le seguenti: "entro i successivi trenta giorni".

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) accetta la proposta e riformula l'emendamento 1.14 nel senso indicato dal relatore.

Previo parere favorevole dei relatori e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.14 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#), previo parere favorevole del sottosegretario POLILLO, pone ai voti l'emendamento 1-*bis*.1000 dei relatori, che è approvato.

Il senatore [SANNA](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul proprio emendamento 2.11 (testo 2), chiarendo che la riformulazione introduce il criterio "*pro rata*" nel sistema previdenziale dei consiglieri regionali e salvaguarda i diritti pregressi, con effetto dal 1° gennaio 2013, analogamente - con un anno di ritardo - a ciò che è già stato attuato per i Parlamentari, anziché attendere il termine della legislatura regionale in corso.

Il senatore [SARO](#) (PdL) preannuncia un voto contrario sulla proposta, sostenendo che essa interverrebbe autoritativamente su impegni già presi dalle Regioni con leggi regionali e nell'ambito della propria autonomia. Sottolinea, inoltre, come l'approvazione dell'emendamento rilevanti profili di illegittimità costituzionale.

L'emendamento 2.11 (testo 2), posto in votazione con parere contrario dei relatori e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Il senatore [LEGNINI](#) (PD) ritira il proprio emendamento 2.13.

Sull'emendamento 2.12 il relatore [SARRO](#) (PdL) e il sottosegretario POLILLO si rimettono alle Commissioni riunite.

L'emendamento 2.12, posto ai voti, è respinto.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, viene successivamente posta ai voti la proposta 2.17, che risulta approvata.

Il senatore [SARRO](#) (PdL) formula l'ordine del giorno G/3570/7/1e5, allo scopo di impegnare il Governo ad adottare misure idonee affinché, in sede di applicazione della disposizione di cui al comma 1, lettera m), dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, nel rispetto dell'autonomia

costituzionalmente riconosciuta alle Regioni, siano in ogni caso fatti salvi i trattamenti già in erogazione o comunque quelli già maturati.

L'ordine del giorno è accolto dal Governo.

Il relatore [SARRO](#) (PdL) si rimette alle Commissioni riunite sugli identici emendamenti 3.6, 3.7, 3.8 e 3.10, mentre il sottosegretario RUPERTO esprime il contrario avviso del Governo, motivato dall'inserimento della lettera c) del comma 1 - che si intende sopprimere - nel corso dell'esame alla Camera, in risposta ad esigenze degli enti locali.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti in esame, sottolineando che essi liberano i Comuni dal rischio di un'impropria ingerenza dei revisori, spesso nominati da precedenti amministrazioni, nella materia dell'organizzazione del personale.

Il relatore [SARRO](#) (PdL) evidenzia il rischio di contenziosi in relazione alla soppressione della norma in questione.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8 e 3.10 sono approvati. Risultano, pertanto, preclusi i successivi 3.11 e 3.12.

Il relatore [SARRO](#) (PdL) invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 3.65 e 3.96, che ritiene maggiormente idonei quale contenuto di un apposito ordine del giorno.

La senatrice [BONFRISCO](#) (PdL) trasforma l'emendamento 3.65 nell'ordine del giorno G/3570/5/1e5, che è accolto dal Governo.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) accoglie l'invito e ritira l'emendamento 3.96, trasformandolo, nell'ordine del giorno G/3570/6/1e5, che è accolto dal Governo. Inoltre, riformula l'emendamento 3.66 in un nuovo testo.

L'emendamento 3.66 (testo 2), con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è accolto.

Previo favorevole avviso del sottosegretario POLILLO, le Commissioni riunite votano ed accolgono gli emendamenti 3.1006 e 3.1008 dei relatori.

L'emendamento 3.81 viene riformulato in un nuovo testo, di contenuto identico agli emendamenti 3.79 e 3.121.

Con parere favorevole dei relatori e del Rappresentante del GOVERNO, sono separatamente messi ai voti ed accolti gli emendamenti 3.139 (testo 2), 3.108, 3.98 e, con unica votazione, gli identici emendamenti 3.79, 3.121 e 3.81 (testo 2).

La proposta 3.109 risulta assorbita dall'accoglimento dell'emendamento 3.98.

Il senatore [AZZOLLINI](#), presidente della Commissione bilancio, rileva che l'emendamento 1.12 (testo 2) potrebbe risultare correttamente coperto, alla stregua della normativa contabile, con l'aggiunta di un periodo del seguente tenore: "I soggetti di cui al comma 1 presentano apposita istanza al Ministero dell'interno, che provvede entro trenta giorni verificando la capienza del relativo fondo".

Il senatore [SARRO](#) (PdL) dichiara di accettare la riformulazione proposta.

Il sottosegretario POLILLO si esprime in senso favorevole.

Previa dichiarazione di voto negativa del senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP), l'emendamento 1.12 (testo 2) è posto in votazione ed approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.138, mentre le proposte 3.97, 3.119 e 3.1009 sono ritirate dai rispettivi presentatori.

L'emendamento 3.99, col favorevole avviso del Sottosegretario POLILLO e dei relatori, è messo ai voti ed approvato.

Il relatore [SARRO](#) (PdL) illustra una riformulazione dell'emendamento 3.1001, ridotto alla sola norma sull'annullamento delle cartelle esattoriali anomale e alle disposizioni nel decreto-legge n. 194 del 2012.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) censura la presentazione di un testo di elevata complessità, anche finanziaria, senza idonea relazione tecnica e in assenza di un necessario approfondimento da parte della Commissione bilancio.

Il relatore [PEGORER](#) (PD) sottolinea che la riformulazione riduce l'ambito di intervento rispetto al precedente testo. Dunque non vi sarebbe, a suo avviso, motivo di rallentare l'esame per ulteriori approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#) dispone la sospensione della seduta, al fine di consentire l'esame del testo dell'emendamento 3.1001 (testo 2).

La seduta è sospesa alle ore 21,40, e riprende alle ore 21,50.

Il senatore [MORANDO](#) (PD), considerate le circostanze, chiede se il Governo sia in grado di fornire una relazione tecnica in breve tempo, ed in mancanza propone di mantenere nel testo dell'emendamento la sola parte riguardante le misure per far fronte ai danni del sisma che ha colpito la Regione Emilia-Romagna e le province finitime.

Il sottosegretario POLILLO assicura che il Governo è in grado di fornire una completa relazione tecnica entro qualche minuto.

Il [PRESIDENTE](#) dispone, quindi, la prosecuzione dei lavori e l'accantonamento dell'emendamento 3.1001 nella nuova formulazione, al fine di acquisire la relazione tecnica del Governo.

Previo contrario parere del relatore [SARRO](#) (PdL) e del sottosegretario POLILLO, sono separatamente messi ai voti e respinti gli emendamenti 3-bis.1, 3-bis.2, 3-bis.0.1, 6.0.3, gli identici 8.11 ed 8.12, nonché gli emendamenti 9.15, 9.18, 9.27 e 9.28, precedentemente accantonati.

L'emendamento 3-bis.0.2 è dichiarato decaduto in ragione dell'assenza del proponente.

Il senatore [TANCREDI](#) (PdL) ritira i propri emendamenti 9.19, 9.20, 9.21, 9.22 e 9.25.

Il senatore [MERCATALI](#) (PD) fa proprio l'emendamento 9.24, sul quale vi è il contrario avviso dei relatori e del rappresentante del GOVERNO. L'emendamento, posto ai voti, risulta accolto.

La senatrice [BONFRISCO](#) (PdL) esprime il proprio rammarico per l'approvazione dell'emendamento 9.24, che sottrae risorse alle fondazioni di origine bancaria, impegnate a

sostenere progetti ed enti pubblici sul territorio, in misura a suo avviso assai maggiore rispetto allo Stato.

Interviene per dichiarazione di voto contraria sull'emendamento 9.29 il senatore [VACCARI](#) (LNP), che ricorda come la norma in parola sia già prevista dalla normativa vigente.

Il sottosegretario POLILLO conferma che il decreto-legge n. 16 del 2012 contiene una disposizione che consente ai Comuni di considerare come prima casa l'abitazione, non locata, di proprietà di anziani ricoverati presso case di riposo.

Il relatore [SARRO](#) (PdL) ritira quindi l'emendamento 9.29.

Il sottosegretario POLILLO esprime un parere contrario sull'emendamento 9.29, in quanto la norma è già contenuta in disposizioni vigenti che prevede quella facoltà per i comuni.

La senatrice [BONFRISCO](#) (PdL), con riferimento all'approvazione avvenuta precedentemente dell'emendamento 9.24, manifesta la sua netta contrarietà alla disposizione che esclude l'esenzione IMU per le fondazioni bancarie.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) condivide tale dichiarazione e si rammarica per il fatto che la sua richiesta di intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 9.24 non sia stata tempestivamente notata dal Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto di tali dichiarazioni che avrebbero dovuto essere rese prima della votazione dell'emendamento 9.24. Comunque, assicura la massima attenzione alle richieste di intervenire in dichiarazioni di voto su tutti emendamenti.

Il senatore [SARO](#) (PdL) nota che la norma vigente, richiamata dal rappresentante del Governo, prevede solo una facoltà per i comuni di esentare le unità immobiliari in cui hanno residenza istituti di ricovero o sanitari convenzionati. Ritira, comunque, l'emendamento 9.29, auspicando che la questione sia risolta in sede di esame del disegno di legge di stabilità.

Si riprende, quindi, la trattazione dell'emendamento 11.1000 dei relatori, nonché dei relativi subemendamenti.

La proposta 11.1000/1, contrari i relatori e il Governo, è posta in votazione ed è respinta. Considerato il parere contrario dei relatori e del Governo, il senatore [BARBOLINI](#) (PD) ritira l'emendamento 11.1000/2.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (PdL) sottolinea la drammaticità della situazione che si è determinata nelle zone colpite da terremoto e insiste affinché l'emendamento 11.1000/3 sia accolto, in considerazione del gettito aggiuntivo che può determinare.

Con il parere contrario dei relatori e del Governo, l'emendamento 11.1000/3 è posto in votazione ed è respinto, mentre l'emendamento 11.1000 dei relatori, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto. Anche l'emendamento 11.1002 dei relatori, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

Il relatore [SARRO](#) (PdL) e il sottosegretario POLILLO esprimono un parere contrario sull'emendamento 11.14.

Il senatore [VACCARI](#) (*LNP*) ritira l'emendamento 11.14, nel presupposto che i relatori e il rappresentante del Governo si pronuncino in senso contrario anche sull'emendamento 11.23, di contenuto analogo.

Il relatore [SARRO](#) (*PdL*) conferma che, non essendo stato possibile acquisire documenti esaustivi che consentissero ai relatori di esprimere un parere favorevole, anche sull'emendamento 11.23 esprime parere contrario.

Il sottosegretario POLILLO si pronuncia in modo conforme.

Gli emendamenti 11.14 e 11.23, posti separatamente in votazione, sono respinti.

Il relatore [SARRO](#) (*PdL*) anche a nome dell'altro relatore Pegorer, conferma di rimettersi alle Commissioni riunite sull'emendamento 11.33.

Il presidente della Commissione bilancio [AZZOLLINI](#) rileva che la proposta, nella formulazione attuale, non è coperta finanziariamente.

Il sottosegretario POLILLO conferma il parere contrario del Governo.

Il senatore [BARBOLINI](#) (*PD*) invita il Governo a valutare con favore la proposta, in considerazione dell'esiguità dell'onere finanziario che appare compatibile con la copertura indicata.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*PdL*) contesta i criteri in base ai quali il Governo si pronuncia sulle disposizioni in esame. Infatti, da un lato, i benefici sono stati estesi anche agli abitanti delle città di Mantova e Ferrara, con ampliamento incomprensibile della platea, mentre dall'altro non si individua la copertura per finanziare interventi di sicura utilità sociale.

La senatrice [GHEDINI](#) (*PD*) sottolinea l'esiguità dell'onere finanziario che, a suo avviso, può essere sostenuto con la copertura indicata nell'emendamento.

Il presidente della Commissione bilancio [AZZOLLINI](#) precisa che la carenza della copertura è motivata dal fatto che l'attuale formulazione non chiarisce che il finanziamento è compreso nello stanziamento complessivo indicato nella norma di copertura.

Il senatore [LEGNINI](#) (*PD*) nota che lo stanziamento complessivo non corrisponde alla somma precisa degli oneri: il Governo potrebbe agevolmente riconoscere che anche l'onere dell'emendamento 11.33 è compatibile con lo stanziamento indicato con la copertura.

Il senatore [MORANDO](#) (*PD*) ritiene che una soluzione potrebbe trovarsi ove si ipotizzasse che il beneficio viene riconosciuto nei limiti della capienza dello stanziamento indicato, salva la possibilità di attivare una procedura di salvaguardia, come è stato previsto con emendamenti precedentemente approvati.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (*LNP*), condividendo il merito della proposta, auspica che si individui un'adeguata copertura finanziaria dell'emendamento.

L'emendamento 11.33 e le proposte ad esso collegate restano quindi accantonati.

I proponenti dell'emendamento 11.43 lo riformulano in un nuovo testo.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (*LNP*) ritira l'emendamento 11.41 e dichiara che insieme agli altri proponenti sottoscrive l'emendamento 11.43 (testo 2).

L'emendamento 11.43 (testo 2), posto in votazione con il parere favorevole dei relatori e il parere contrario del rappresentante del Governo, è accolto.

Il sottosegretario POLILLO precisa che, ad avviso del Governo, l'emendamento 11.43 è sprovvisto di copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, richiesto del parere, il sottosegretario POLILLO non ha precisato che il suo avviso contrario fosse motivato dalla carenza di copertura finanziaria.

Il senatore [AZZOLLINI](#), presidente della Commissione bilancio, precisa che, dal momento che la formulazione prevede che l'onere sia compreso nello stanziamento indicato per la copertura, la proposta può essere ritenuta sostenibile sul piano finanziario.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il senatore [BARBOLINI](#) (PD) ritira l'emendamento 11.46.

La senatrice [GHEDINI](#) (PD) illustra una riformulazione dell'emendamento 11.5.

I RELATORI e il sottosegretario POLILLO esprimono un parere favorevole.

Il senatore [DIVINA](#) (LNP) invita i proponenti a considerare l'opportunità di estendere il beneficio previsto dall'emendamento 11.5 anche ai comuni che, in virtù della loro vicinanza ai confini con Regioni a statuto speciale, hanno a disposizione risorse specifiche che però non possono essere utilizzate in quanto sarebbero superati i limiti previsti dal patto di stabilità.

La senatrice [GHEDINI](#) (PD) non condivide tale proposta.

L'emendamento 11.5 (testo 2), posto in votazione, è approvato.

Il relatore [SARRO](#) (PdL) illustra l'emendamento dei Relatori 3.1001 (testo 2).

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP), in considerazione della riformulazione illustrata dal Relatore, ritira i subemendamenti del proprio gruppo riferiti all'emendamento 3.1001.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (PdL) insiste per la votazione dei subemendamenti 3.1001/38 e 3.1001/41, che sono finalizzati ad escludere l'inserimento dei comuni di Ferrara e di Mantova nel cosiddetto "cratere" delle aree colpite dagli eventi sismici dalla scorsa primavera.

I RELATORI si rimettono alle Commissioni riunite sui due subemendamenti a firma del senatore Giovanardi.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono i subemendamenti 3.1001/38 e 3.1001/41.

Il sottosegretario POLILLO si sofferma poi sull'emendamento 3.1001/3 e, nel richiamare la normativa vigente, esprime un avviso favorevole, preannunciando l'intenzione del Governo di ripresentare, nel disegno di legge di stabilità, le norme di carattere tributario contenute nel testo originario ed espunte nella successiva riformulazione.

L'emendamento 3.1001 (testo 2), posto in votazione, risulta approvato.

Il presidente [VIZZINI](#) sospende la seduta per permettere ai presentatori di riformulare l'emendamento 11.33.

La seduta, sospesa alle ore 23,15, riprende alle ore 23,25.

Il presidente [VIZZINI](#) avverte che è stato presentato l'emendamento 11.33 (testo 2), su cui i RELATORI formulano un avviso favorevole.

Il sottosegretario POLILLO esprime un avviso di contrarietà sull'emendamento 11.33 (testo 2), evidenziando la difficoltà di verificare la congruità delle risorse utilizzate per la copertura.

Il presidente [AZZOLLINI](#) ricorda che il meccanismo di accesso ai finanziamenti delineato dall'emendamento in esame è basato su una procedura a domanda, peraltro con un tetto di spesa, potendosi quindi ragionevolmente ritenere che la proposta sia priva di effetti onerosi.

Il senatore [DIVINA](#) (LNP) osserva, in via generale, come il provvedimento che le Commissioni riunite si apprestano a licenziare per l'Assemblea consenta ai Comuni, soprattutto della regione Campania, la possibilità di rientrare da una situazione di disequilibrio finanziario, con un danno per l'erario di circa cinquecento milioni di euro, e, peraltro, senza la previsione di adeguate sanzioni per fronteggiare eventuali violazioni della procedura di rientro.

L'emendamento 11.33 (testo 2) viene quindi messo in votazione e approvato.

L'emendamento x1.1 risulta assorbito.

Con parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento x1.1000 dei relatori è approvato.

Il presidente [VIZZINI](#) avverte che si passerà alla votazione del mandato ai relatori.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP), nell'annunciare il voto contrario del proprio Gruppo, fa presente che, se le Commissioni riunite hanno potuto concludere l'esame in sede referente, ciò è dovuto all'atteggiamento responsabile del Gruppo della Lega Nord, che ha rinunciato a porre in essere condotte ostruzionistiche.

Le Commissioni riunite conferiscono, quindi, il mandato ai Relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. [3570](#), come modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizzandoli altresì a chiedere di svolgere la relazione in forma orale.

La seduta termina alle ore 23,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [3570](#)

ordini del giorno

G/3570/1/1e5 (già em. 3.52)

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Le Commissioni 1a e 5a riunite

nell'ambito dell'attuazione delle deleghe in materia di federalismo fiscale, impegnano il Governo

ad adottare provvedimenti volti a stabilire che la valutazione del rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio sia effettuata anche in considerazione dell'incidenza dei trasferimenti erariali, se inferiori o superiori rispetto alla media nazionale per abitante, ricevuti dagli enti.

G/3570/2/1e5 (già em. 8.1)

[BONFRISCO](#)

Le Commissioni 1a e 5a riunite,
nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012,
premessi che:
per le proprie finalità istituzionali, le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, utilizzano anche immobili di proprietà di Regioni ed enti locali, corrispondendo un canone di locazione;
nonostante la riduzione del 15% dei canoni di locazione (a decorrere dal 2015) prevista dal decreto-legge n. 95 del 2012, c.d. *spending review*, la pesante situazione finanziaria delle amministrazioni centrali cui fanno riferimento le citate forze di polizia non consente loro di far fronte agli obblighi contrattuali in essere con le amministrazioni;
la limitatezza delle risorse finanziarie a tal fine destinate dal Ministero dell'interno non ha consentito di effettuare adeguati interventi di manutenzione sugli stessi immobili che, pertanto, sono stati oggetto soltanto di lavori imposti dagli obblighi di legge,
impegnano il Governo
a destinare, per gli oneri di locazione degli immobili degli enti locali utilizzati dalle Forze di polizia, risorse adeguate per poter procedere ai canoni ordinari e agli interventi di manutenzione, rendendo tali strutture maggiormente rispondenti alle esigenze di funzionalità operative e di vivibilità per il personale e l'utenza pubblica.

G/3570/3/1e5 (già em. 8.0.3)

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Le Commissioni 1a e 5a riunite,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012,
impegnano il Governo

ad adottare misure idonee affinché le province, in attesa che si completi il processo di riordino, continuino a far fronte alle proprie competenze, soprattutto alla manutenzione delle strade e all'edilizia scolastica, in quanto occorre garantire i livelli essenziali delle prestazioni, indipendentemente dall'esito del riordino.

G/3570/4/1e5 (già em. 9.12)

[VACCARI](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Le Commissioni 1a e 5a riunite
in riferimento alla conversione in legge del decreto-legge n. 16 del 2012, in base al quale resta confermata la previsione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011, per cui agli alloggi di proprietà degli IACP comunque denominati, regolarmente assegnati, non si applica la riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato,
ribadito che il legislatore ha inteso così destinare al Comune il gettito del tributo a tali fattispecie solo per la parte locale, di fatto riducendo l'aliquota base d'imposta al 3,8% per la parte della rinuncia alla quota statale dell'IMU,
osservato che alcune amministrazioni comunali hanno però interpretato la non applicabilità della riserva a favore dello Stato della quota IMU sugli alloggi di proprietà delle ATER, regolarmente assegnati, come una rinuncia a loro favore con l'aliquota base di conseguenza invariata allo 0,76%,
impegnano il Governo

ad interpretare, con appositi atti di natura secondaria, la volontà del legislatore nel senso che, con la rinuncia alla quota a favore dello Stato, si è inteso alleggerire l'onere fiscale per gli Enti che operano nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, dando conseguentemente disposizioni alle proprie strutture affinché ogni informativa e risposta a quesiti si uniformino a quanto suddetto, cioè alla aliquota base d'imposta 3,8%, eventualmente rettificando e correggendo comunicazioni difformi già date.

G/3570/5/1e5 (già em. 3.65)

[BONFRISCO](#)

Le Commissioni 1a e 5a riunite
impegnano il Governo

a valutare la possibilità di dare attuazione a misure che intervengano a sostegno degli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 per far fronte alla carenza di liquidità dovuta alla riduzione delle entrate quali rette scolastiche, addizionali IRPEF per interruzione di attività lavorativa, pubblicità, oneri di urbanizzazione.

G/3570/6/1e5 (già em. 3.96)

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Le Commissioni 1a e 5a riunite
impegnano il Governo

affinché ponga in essere ogni iniziativa utile per non consentire all'ente l'impiego di risorse del Fondo di rotazione per spese non obbligatorie per legge e di risorse proprie per la partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

G/3570/7/1e5

SARRO

Le Commissioni 1a e 5a riunite
impegnano il Governo

ad adottare misure idonee affinché, in sede di applicazione della disposizione di cui al comma 1, lettera m), dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni, siano in ogni caso fatti salvi i trattamenti già in erogazione o comunque quelli già maturati.

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1

1.12 (testo 2)

NESPOLI, CORONELLA, SARRO, GIULIANO, FASANO, COMPAGNA, LAURO, ESPOSITO, CARDIE LLO, PONTONE, VILLARI, PARAVIA, DE FEO

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Le Regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, formalmente approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 dicembre 2012, un'anticipazione di cassa da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

9-ter. L'anticipazione di cui al comma 9-bis è concessa, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce, altresì, le modalità per l'erogazione e per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti, nell'anno 2012, dalle disposizioni recate dai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 5. I soggetti di cui al comma 1 presentano apposita istanza per la concessione dell'anticipazione al Ministero dell'interno che provvede a verificare, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la capienza del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 4.».

1.14 (testo 2)

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato».

Art. 1-bis

1-bis.1000

SARRO, PEGORER, RELATORI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente: 1) all'alinea, dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,» e le parole «, anche attraverso le rilevazioni SIOPE,» sono soppresse; dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 2-bis) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le verifiche di cui al primo periodo sono attivate anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui alla lettera c-bis).»;

2) alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, sostituire le parole «le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1,» con le seguenti: «le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui al comma 1, lettera c-bis),»;

Art. 2

2.11 (testo 2)

SANNA

Al comma 1, lettera m), sostituire il primo periodo con il seguente: "abbia adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedimenti volti ad abolire il sistema dei vitalizi e adottare il sistema previdenziale contributivo pro rata temporis, con effetti dal 1° gennaio 2013" e sopprimere la parte restante dell'articolo.

Art. 3

3.1002

SARRO, PEGORER, RELATORI

Al comma 1, lettera a), capoverso Articolo 41-bis, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «all'inizio ed alla fine del mandato» con le seguenti: «nonché all'inizio ed alla fine del mandato».

3.1005

SARRO, PEGORER, RELATORI

Al comma 1, lettera d), capoverso Articolo 147-ter, al comma 2, sopprimere le parole: «, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto».

3.139 (testo 2)

SAIA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 147-quater», al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente decreto-legge, si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.».

3.1009

SARRO, PEGORER, RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono fatti salvi gli effetti delle deliberazioni di ricorso alla procedura di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adottate da comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

3.1006

SARRO, PEGORER, RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) all'articolo 169, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione."».

3.1007

SARRO, PEGORER, RELATORI

Al comma 1, lettera i), capoverso, dopo le parole: «articolo 194,» sono inserite le seguenti: «comma 1, lettera e),».

3.66 (testo 2)

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera i-bis, capoverso «2-bis», alla fine, aggiungere il seguente periodo: «È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.»

3.74 (testo 2)

MERCATALI, BATTAGLIA, BOSCHETTO, CARLONI, PICHETTO FRATIN, TANCREDI

Al comma 1, sostituire la lettera m-bis) con la seguente:

«m-bis) all'articolo 234:

1) al comma 3, dopo le parole: "nelle unioni di comuni" sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 3-bis";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione"».

3.1008/1

POLI BORTONE

All'emendamento 3.1008, dopo la parola: «controllate» aggiungere le seguenti: «e partecipate».

3.1008

SARRO, PEGORER, RELATORI

Al comma 1, lettera q), alinea, sostituire la parola "partecipate" con le parole: "società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa".

Dopo la lettera q), aggiungere la seguente: «q-bis. All'articolo 243, comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione di cui all'articolo 161."».

3.81 (testo 2)

TANCREDI

Al, comma 1, lettera r), capoverso «243-bis», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti».

3.118 (testo 2)

DE SENA

Al comma 1, lettera r), dopo il capoverso « 243-quater», aggiungere il seguente:

"243-quinquies. - (Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso). - 1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento può richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle finalità di cui al comma 2.

2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 200 euro per abitante, è destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.

3. L'anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.

4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce, altresì, le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5-ter, sostituire le parole: "40 milioni" con le seguenti: "20 milioni".

3.1001/1

MALAN

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), sopprimere il numero 1).

3.1001/2

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), sostituire i capoversi 4-bis e 4-ter con i seguenti:

«4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, la riscossione delle entrate, anche tributarie, dei comuni, delle loro unioni, dei consorzi, nonché delle società o degli enti dagli stessi costituiti è svolta in gestione diretta, ovvero mediante le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 o mediante il Consorzio di cui al comma 4-ter. La gestione diretta è svolta in economia ovvero, limitatamente ai comuni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto già provvedono alla riscossione mediante società dagli stessi interamente possedute e che sono dotate dei requisiti dell'*in-house providing* ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, su basi convenzionale mediante tali società. La disposizione del precedente periodo, limitatamente ai comuni ed alle attività di riscossione ivi previste, opera in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4-ter. È istituito il Consorzio per la Gestione delle Entrate Comunali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, cui partecipano l'ANCI ed i comuni che non optano per la gestione diretta di cui al comma 4-bis e per l'affidamento alle società iscritte all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, per l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) salvo quanto previsto al comma 4-bis e previo procedimento ad evidenza pubblica la gestione delle attività di liquidazione, accertamento, nonché riscossione volontaria e coattiva di tutte le entrate comunali. Per la riscossione coattiva il Consorzio opera secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché dal decreto legislativo 6 febbraio 1999, n. 46».

3.1001/3

MILANA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

«a) il primo periodo del comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. A decorrere dal 1º luglio 2013, la riscossione delle entrate, anche tributarie, dei comuni, delle loro unioni, dei consorzi, nonché delle società o degli enti dagli stessi costituiti può essere svolta in gestione diretta ovvero mediante il Consorzio di cui al comma 4-ter previo espletamento di gara ad evidenza pubblica aperta a tutti i soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 DLgs 446/97";

b) il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

"4-ter. È istituito il Consorzio per la Gestione delle Entrate Comunali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, cui partecipano l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani-ANCI ed i comuni che non optano per la gestione diretta di cui al comma 4-bis, nonché i Comuni che non si avvalgono dell'indizione di gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di riscossione delle entrate e dei tributi. Il Consorzio opererà per l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) salvo quanto previsto al comma 4-bis, gestione dell'attività di liquidazione, accertamento, nonché riscossione volontaria e coattiva di tutte le entrate comunali. Per la

riscossione coattiva il Consorzio opera secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché dal decreto legislativo 6 febbraio 1999, n. 46;

b) previa costituzione della struttura di servizio intermedia di cui al punto 4.3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 29 maggio 2012 emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, erogazione di servizi di supporto ai Comuni per la partecipazione al recupero dell'evasione e per l'efficientamento della gestione delle entrate, con particolare riferimento all'accesso e all'interrogazione delle banche dati tributarie nazionali, ed ivi inclusi i servizi informatici, di formazione e documentazione";

c) il comma 4-*octies* è sostituito dal seguente:

"4-*octies*. A decorrere dal 1° luglio 2013 il Consorzio, che è iscritto di diritto all'albo di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, subentra nei contratti prorogati in base ai termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *gg-ter*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Resta ferma la facoltà per le Amministrazioni che sono parti dei contratti di cui al periodo che precede di indire gare per l'affidamento dei servizi di riscossione";

d) il comma 4-*decies* è soppresso;

e) il comma 4-*septiesdecies* è sostituito dal seguente:

"4- *septiesdecies*. Entro la data prevista dal comma 4-*terdecies* per l'annullamento dei ruoli ivi indicati, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, possono prestare, in favore delle società agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 Dlgs 446/97, un finanziamento ventennale, su base convenzionale, di importo corrispondente ai crediti relativi alle spese per procedure esecutive risultanti alla data del 31 dicembre 2012 dai bilanci delle società agenti della riscossione, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,30 punti. In tal caso, in deroga a quanto previsto al comma 4-*sexiesdecies* del presente articolo, i crediti oggetto di finanziamento sono rimborsati dagli enti creditori, a decorrere dalla data dell'annullamento, in venti rate annuali di uguale importo, non trova luogo la procedura di controllo prevista per il discarico per inesigibilità ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli agenti della riscossione procedono annualmente alla richiesta agli enti creditori della sola quota annuale di rimborsi spese che risultano esigibili, supportandola con la documentazione comprovante lo svolgimento delle attività da rimborsare. La convenzione di finanziamento regola i rapporti tra gli agenti della riscossione e i soggetti finanziatori in relazione ai rimborsi spese eventualmente inesigibili relativi all'attività di riscossione svolta fino alla data degli acquisti di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248"».

3.1001/4

SAIA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso 4-bis, sopprimere la parola: «esclusivamente».

3.1001/5

LATRONICO

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso, 4-bis, sopprimere la parola: «esclusivamente».

3.1001/6

MILANA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso, 4-bis, sopprimere la parola: «esclusivamente».

3.1001/7

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso 4-bis, al primo periodo, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «eventualmente».

3.1001/8

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ovvero esclusivamente» con le seguenti: «ovvero in alternativa».

3.1001/9

MASSIMO GARAVAGLIA, DIVINA, VACCARI, CALDEROLI

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole: «ovvero esclusivamente» con le seguenti: «ovvero per scelta facoltativa dell'ente».

3.1001/10

LEGNINI

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso «4-bis», secondo periodo, dopo le parole: «La gestione diretta è svolta in economia» inserire le seguenti: «, mediante affidamento a società autorizzate con procedura ad evidenza pubblica,».

3.1001/11

RUSSO

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-bis.1. All'articolo 16, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "consumi intermedi" sono aggiunte le seguenti: "al netto delle spese finanziate da entrate aventi specifica destinazione"».

3.1001/12

MASSIMO GARAVAGLIA, DIVINA, VACCARI, CALDEROLI

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso «4-ter», lettera a), sostituire le parole da: «quanto previsto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «propri regolamenti interni da adottare previo accordo con tutti i comuni aderenti al Consorzio».

3.1001/13

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 4-quater con il seguente:

«4-quater. Per l'esercizio delle funzioni di riscossione coattiva, il Consorzio si avvale di società di riscossione regolarmente iscritte nell'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ovvero società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti tra le società di riscossione ed il Consorzio sono regolati da apposita convenzione che, quanto alla remunerazione, prevede quale limite massimo il rimborso dei costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte. Per l'esercizio delle funzioni diverse dalla riscossione coattiva, il Consorzio può direttamente avvalersi, su base convenzionale, dell'ANCI e, per essa, delle strutture dalla stessa controllate».

3.1001/14

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 4-quater con il seguente:

«4-quater. Nei limiti degli equilibri di bilancio, degli atti di programmazione interna e dei criteri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la dotazione organica del Consorzio, la cui approvazione spetta agli organi del Consorzio stesso, è costituita dal personale dell'Associazione nazionale dei Comuni Italiani o delle strutture da essa controllate che, per profilo e specifiche professionalità, risultati, all'esito di apposita procedura valutativa, più adatto a garantire la migliore operatività del Consorzio».

Conseguentemente, al capoverso 4-sexies, sopprimere le parole: «sentiti Equitalia s.p.a.».

3.1001/15

MASSIMO GARAVAGLIA, DIVINA, VACCARI, CALDEROLI

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso «4-quater», primo periodo, sostituire le parole da: «si avvale» fino a: «normalmente svolte» con le seguenti: «può stipulare una convenzione con Equitalia per avvalersi dei servizi della medesima per un periodo non superiore ad un anno, previa stipula di apposita convenzione».

3.1001/16

MASSIMO GARAVAGLIA, DIVINA, VACCARI, CALDEROLI

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso «4-quater», secondo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «, ridotti del 10 per cento».

3.1001/17

MASSIMO GARAVAGLIA, DIVINA, VACCARI, CALDEROLI

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso «4-quater», secondo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «, ridotti del 20 per cento».

3.1001/18

MASSIMO GARAVAGLIA, DIVINA, VACCARI, CALDEROLI

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso «4-quinquies», all'alinea, sopprimere le parole: «in via prioritaria».

3.1001/19

MASSIMO GARAVAGLIA, DIVINA, VACCARI, CALDEROLI

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso «4-quinquies», premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) dal personale impiegato presso i soggetti privati di cui al comma 4-decies;».

3.1001/20

POLI BORTONE

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), al capoverso 4-quinquies sopprimere la lettera b).

3.1001/21

MASSIMO GARAVAGLIA, DIVINA, VACCARI, CALDEROLI

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso «4-quinquies», alla lettera b) aggiungere il seguente periodo: «Il Consorzio non è obbligato al mantenimento delle condizioni contrattuali di lavoro stipulate con Equitalia, nel caso di assunzioni di personale proveniente dalla citata società».

3.1001/22

MASSIMO GARAVAGLIA, DIVINA, VACCARI, CALDEROLI

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso «4-quinquies», aggiungere la seguente lettera:

«c) dal personale impiegato presso i soggetti privati di cui al comma 4-decies;».

3.1001/23

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso «4-septies», lettera a) sopprimere la parola: «diretta».

3.1001/24

POLI BORTONE

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), al capoverso 4-septies aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) la possibilità, per il Consorzio, di procedere, previa la verifica degli atti di ogni circostanza utile e previo consenso dell'ente impositore, a transazioni per gli importi a ruolo».

3.1001/25

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso «4-octies», dopo le parole: «n. 446» aggiungere le seguenti: «ma non».

3.1001/26

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso 4-nonies, al primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2014» con le seguenti: «31 luglio 2013».

3.1001/27

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso 4-nonies, al secondo periodo, sostituire le parole: «biennio» con le seguenti: «triennio».

3.1001/28

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso 4-nonies, al secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, ridotto del 20 per cento».

3.1001/29

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso 4-nonies, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Fino all'emanazione del primo decreto, si applica l'aggio nella misura della media degli aggi applicati dalle società di riscossione oggi regolarmente iscritte all'apposito Albo».

3.1001/30

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso 4-nonies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le spese sostenute per lo svolgimento delle procedure esecutive sono escluse dalla spese a carico del debitore».

3.1001/31

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), sopprimere il capoverso «4-decies».

3.1001/32

POLI BORTONE

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), sopprimere il comma «4-decies».

3.1001/33

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso «4-decies», sostituire le parole: «cessano alla scadenza contrattualmente prevista e non possono essere prorogati o rinnovati» con le parole: «possono essere prorogati o rinnovati».

3.1001/34

MASSIMO GARAVAGLIA, DIVINA, VACCARI, CALDEROLI

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso «4-decies», sostituire le parole: «e non possono essere prorogati o rinnovati» con le seguenti: «e possono essere prorogati solo per un anno».

3.1001/35

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), sopprimere i capoversi «4-duodecies, 4-terdecies, 4-quaterdecies, 4-quinquesdecies, 4-sexiesdecies, 4-septiesdecies e 4-octiesdecies».

3.1001/36

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso «4-quinquiesdecies», sostituire le parole: «sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato» con le seguenti: «sono riversate nel Fondo sperimentale di riequilibrio, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011».

3.1001/37

MASSIMO GARAVAGLIA, DIVINA, VACCARI, CALDEROLI

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), numero 1), capoverso «4-quinquiesdecies», alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Le suddette somme sono riassegnate al Consorzio, di cui al comma 4-ter, a riduzione degli oneri a carico dei Comuni aderenti al Consorzio medesimo».

3.1001/38

GIOVANARDI

All'emendamento 3.1001, alla lettera b), premettere il seguente numero:

«01) sopprimere il comma 6-bis».

3.1001/40

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), al numero 2), sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:

«6-bis. A seguito della verifica del gettito IMU dell'anno 2012, da effettuare entro febbraio 2013, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni entro marzo 2013».

3.1001/43

BASTICO, GHEDINI, BARBOLINI

All'emendamento 3.1001, alla lettera a), al numero 3), dopo il capoverso «6-ter» inserire il seguente:

«6-ter.1. Al fine di favorirne il mantenimento e la conservazione, le proprietà collettive di cui alla legge 16 luglio 1927, n. 1766, e successive modificazioni, sono esentate dall'imposta municipale unica di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6-ter.2. Alle minori entrate derivanti dal comma 6-ter.1, valutate in 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 6-ter.2.

6-ter.3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 6-ter.2, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

3.1001/39

GHEDINI, BALBONI, BARBOLINI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, D'ALIA, GERMONTANI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, TORRI, VITALI, ZAVOLI

All'emendamento 3.1001, alla lettera b), al numero 1 premettere il seguente:

«01) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore concorre, sommata alla quota derivante dall'eventuale recupero di ritenute IRPEF di cui al precedente comma 5, alla definizione dell'importo complessivamente trattenuto nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180"».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, ultimo periodo, valutati in euro 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti relativi alle spese

rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.

6-ter. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-bis, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto dal comma 6-bis, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri».

3.1001/42

BUGNANO, PARDI

All'emendamento 3.1001, alla lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) Ai commi 5 e a 6, sostituire le parole: "16 dicembre 2012" con le seguenti: "30 giugno 2013"».

3.1001/41

GIOVANARDI

All'emendamento 3.1001, alla lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) sostituire il comma 6-bis con il seguente:

"1. Per le imprese ricadenti nei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, previsto dal decreto del Ministero dell'economia e finanze del 1º giugno 2012, è prorogato al 30 giugno 2013.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, sono conseguentemente aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro per l'annualità 2013"».

3.1001/44

D'ALIA, MILANA

All'emendamento 3.1001, alla lettera b), al numero 1), capoverso 7, sopprimere le seguenti parole: «che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi».

3.1001/45

D'ALIA, MILANA

All'emendamento 3.1001, alla lettera b), al numero 1), capoverso 7, secondo periodo, sostituire le parole: «possono contrarre» con la seguente: «erogano».

3.1001/46

BASTICO, BARBOLINI, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

All'emendamento 3.1001, alla lettera b), numero 1), capoverso «7-bis», alinea, dopo le parole: «reddito di impresa commerciale» inserire le seguenti: «, nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo».

Conseguentemente, al comma 9, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dell'attività di lavoro autonomo».

3.1001/47

BARBOLINI, BALBONI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, D'ALIA, GERMONTANI, GHEDINI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, TORRÌ, VITALI, ZAVOLI

All'emendamento 3.1001, alla lettera b), numero 1), capoverso «7-bis», dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) previa integrazione della convenzione di cui al comma 7, secondo periodo, dai titolari di reddito d'impresa, inclusi i titolari di reddito di impresa commerciale, dai titolari di

reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, che hanno la sede legale ovvero la sede operativa nei territori di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, e che, pur non avendo i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012, hanno subito in conseguenza degli eventi sismici una riduzione, certificata da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali, del fatturato o della produzione lorda vendibile pari ad almeno il 30 per cento rispetto alla media degli ultimi tre anni e di misura tale da condizionare ancora una ripresa piena dell'attività di impresa, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 del presente articolo, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre al 30 giugno 2013».

Conseguentemente:

– dopo il comma 9-bis inserire il seguente:

«9-ter. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera a-bis), dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7»;

– al comma 13, sostituire le parole: «145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «185 milioni di euro per l'anno 2013 e in 90 milioni di euro per l'anno 2014».

3.1001/48

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, S OLIANI, VITALI, ZAVOLI

All'emendamento 3.1001, alla lettera b), numero 1), capoverso «7-bis», lettera b), dopo le parole: «di lavoro dipendente» inserire le seguenti: «per il tramite del sostituto d'imposta».

3.1001/49

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, S OLIANI, VITALI, ZAVOLI

All'emendamento 3.1001, alla lettera b), numero 1), capoverso «7-bis», lettera b), dopo le parole: «di lavoro dipendente» inserire le seguenti: «e dai titolari di assegno previdenziale».

Conseguentemente al comma 7-ter sostituire le parole: «0,2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 6 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «0,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 9 milioni di euro per l'anno 2013».

3.1001/50

GHEDINI, BALBONI, BARBOLINI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, D'ALIA, GERMO NTANI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, TO RRI, VITALI, ZAVOLI

All'emendamento 3.1001, alla lettera b), numero 1), capoverso «7-bis», lettera b), dopo le parole: «dei tributi» inserire le seguenti: «e dei contributi».

Conseguentemente, dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

«7-bis.1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, lettera b), pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 6 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2012 e a 18 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla presente lettera, la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri».

3.1001/51

D'ALIA, MILANA

All'emendamento 3.1001, alla lettera b), numero 1), dopo il comma 7-quater, aggiungere i seguenti:

«7-quinquies. All'articolo 67- octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Possono altresì usufruire del credito di imposta di cui al comma 1, anche le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 che pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 10, della medesima legge 1 agosto 2012, n. 122".

7-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 7-quinquies, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».

3.1001

SARRO, PEGORER, RELATORI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, dopo il comma 1, inserire il seguente comma: "1 bis. In ogni caso, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di cui al presente decreto legislativo, le modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Conseguentemente:

a) all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

"4-bis. A decorrere dall'1 luglio 2013, la riscossione delle entrate, anche tributarie, dei comuni, delle loro unioni, dei consorzi, nonché delle società o degli enti dagli stessi costituiti è svolta in gestione diretta ovvero esclusivamente mediante il Consorzio di cui al comma 4-ter. La gestione diretta è svolta in economia ovvero, limitatamente ai comuni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto già provvedono alla riscossione mediante società dagli stessi interamente possedute e che sono dotate dei requisiti dell'in-house providing ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, su base convenzionale mediante tali società. La disposizione del precedente periodo, limitatamente ai comuni ed alle attività di riscossione ivi previste, opera in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e comunque prevale sulle norme anteriori difformi.

4-ter. E'istituito il Consorzio per la Gestione delle Entrate Comunali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, cui partecipano obbligatoriamente l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani-ANCI ed i comuni che non optano per la gestione diretta di cui al comma 4-bis, per l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) salvo quanto previsto al comma 4-bis, gestione dell'attività di liquidazione, accertamento, nonché riscossione volontaria e coattiva di tutte le entrate comunali. Per la riscossione coattiva il Consorzio opera secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, n